

## **GLOSSARIO**

### **A) Assicurativo**

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione stipulato tra la Società e il Contraente.
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di Assicurazione.
<b>Indennizzo / Rimborsò</b>	La somma dovuta dalla Società in Caso di Sinistro/Caso Assicurativo.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale la Società risponde per ogni Caso Assicurativo.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
<b>Sinistro/Caso Assicurativo</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società/Assicuratore</b>	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
<b>Valore in lite</b>	Il valore del contendere.

### **B) Giuridico**

<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
<b>Diritto penale</b>	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
<b>Insorgenza</b> (del Caso Assicurativo/Sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è nell'ipotesi di opposizione a sanzione amministrativa: il momento in cui sarebbe stata commessa la violazione;
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o

	doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
<b>Reato</b>	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ. se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ARTICOLO 2 – DURATA, PROROGA E DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione avrà la durata indicata nel frontespizio di polizza. In mancanza di disdetta, da comunicare alla controparte mediante lettera raccomandata o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno, e così via.

### **ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. In tali casi l'Assicurazione e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo per la stessa di rimborsare al Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. Nel caso in cui la Società abbia anticipato le spese legali per la difesa dell'Assicurato, il Contraente e l'Assicurato sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme entro 30 giorni dalla risoluzione dell'Assicurazione.

In caso di cessazione del rischio l'Assicurazione si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di Premio nel frattempo già scadute.

### **ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa Assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o PEC, come previsto all'Articolo 2) e indirizzate alla Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata.

**ARTICOLO 6 – REGOLAZIONE DEL PREMIO TRASCORSO ED ADEGUAMENTO DEL NUOVO PREMIO**  
Il Premio .....

**ARTICOLO 7 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In Caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

**ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove l'Assicurazione è stata stipulata e dove la stessa deve essere eseguita. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

**ARTICOLO 9 - TASSE ED IMPOSTE**

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dalla presente Assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali tra la Società, il Contraente e l'Assicurato sono regolati dalla presente Assicurazione, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

**ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente si obbliga a consegnare o a mettere a disposizione degli Assicurati un estratto delle Condizioni di Assicurazione, predisposto dalla Società. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente per le relative azioni di risarcimento degli Assicurati e per le eventuali sanzioni irrogate dalle Competenti Autorità.

**DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE**

**ARTICOLO 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza del verificarsi di un Caso Assicurativo rientrante in garanzia, così come specificato nell'art 13 che segue.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Caso Assicurativo;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

**ARTICOLO 13 – GARANZIE PREVISTE**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati, definiti all'art. 14, ai quali siano state comminate sanzioni pecuniarie amministrative connesse alla proprietà/guida dei veicoli sui quali sia stato attivato il servizio telematico jeniot mobility | Help (Help) offerto dalla Contraente .

Tale tutela prevede:

- a) in Caso di sanzione fino ad Euro 100,00 la consulenza di un legale per valutare la fattibilità del ricorso avverso tale sanzione con esclusione delle spese per la redazione e la presentazione del suddetto ricorso;
- b) in Caso di sanzione superiore ad Euro 100,00 la consulenza di un Avvocato per la redazione e la presentazione del ricorso avverso tale sanzione

#### **ARTICOLO 14 - ASSICURATI**

Sono considerati Assicurati i conducenti e i proprietari dei veicoli per i quali sia stato attivato il servizio Jeniot Mobility Help (help).

#### **ARTICOLO 15 - ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa:

- per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 13 GARANZIE PREVISTE
- vertenze di diritto civile e procedimenti penali di qualsiasi genere ;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente;
- se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA.

#### **ARTICOLO 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE**

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi relativi a sanzioni amministrative comminate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### **ARTICOLO 17 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA**

Il Caso Assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, avrebbe commesso l'infrazione per la quale è stata comminata la sanzione amministrativa.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono successivamente alle ore 24 del giorno di attivazione del servizio Help.

La garanzia, oggetto della presente Assicurazione, ha durata pari:

- 1 anno dal giorno dell'attivazione del servizio Help se l'Assicurato ha sottoscritto il servizio jeniot mobility | Help annuale.
- 1 mese dal giorno dell'attivazione del servizio Help se l'Assicurato ha sottoscritto il servizio jeniot mobility | Help mensile.

### **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **ARTICOLO 18 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE**

Per la denuncia di Sinistro l'Assicurato potrà:

- a) Utilizzare l'app MyJeniot messa a disposizione dal Contraente
- b) Contattare il numero verde DAS 800.475633
- c) Inviare e-mail a sinistri@das.it

Nel Caso in cui il Sinistro sia aperto con la modalità b) e c) Jeniot dovrà confermare la validità della copertura e a tal fine DAS invierà la richiesta a Generali jeniot

In Caso di sanzione superiore ad Euro 100,00 contestualmente alla denuncia del Sinistro l'Assicurato può indicare un legale, residente ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere sul ricorso, al quale affidare la redazione e presentazione del ricorso avverso la sanzione

**ARTICOLO 19 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

Ricevuta la denuncia del Caso Assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, fornisce la consulenza sulla fattibilità del ricorso avverso la sanzione amministrativa.

In Caso di sanzione amministrativa superiore ad Euro 100,00, se il ricorso è fondato, la Società, tramite legali da essa incaricati, provvede alla redazione e presentazione del ricorso oppure trasmette la pratica al legale designato dall'Assicurato ai sensi dell'Articolo 18.

Si conviene che gli incarichi ai legali conferiti dall'Assicurato, ai sensi dell'art. 18, devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo. L'Assicurato rilascerà le necessarie procure ai legali incaricati; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali

**ARTICOLO 20 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO**

In Caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.